



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 luglio 2017
(OR. en)

11050/17

LIMITE

**CORLX 339
CSDP/PSDC 406
CFSP/PESC 646
COAFR 206
CSC 166
EUBAM LIBYA 27**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

DECISIONE (PESC) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC
sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia
(EUBAM Libia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC¹ che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).
- (2) Il 19 gennaio 2016 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di avvalersi della struttura esistente dell'EUBAM Libia per pianificare un possibile impegno civile nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune/settore della sicurezza civile con il governo libico di intesa nazionale, su sua richiesta, contribuendo alle iniziative della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), e su questa base ha deciso di prorogare di sei mesi il mandato dell'EUBAM Libia. Successivamente, il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/207² prorogando l'EUBAM Libia fino al 21 agosto 2016.

¹ Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

² Decisione (PESC) 2016/207 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 45).

- (3) Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1339¹, recante modifica della decisione 2013/233/PESC e proroga della stessa fino al 21 agosto 2017.
- (4) La dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione, del 3 febbraio 2017, ha sottolineato, segnatamente, che gli sforzi tesi a stabilizzare la Libia sono ora più importanti che mai e che l'Unione farà tutto il possibile per contribuire al conseguimento di tale obiettivo. In Libia lo sviluppo di capacità è fondamentale affinché le autorità possano acquisire il controllo delle frontiere terrestri e marittime e contrastare le attività di transito e di traffico.
- (5) Nelle conclusioni sulla Libia del 6 febbraio 2017 il Consiglio ha ribadito in particolare il suo pieno appoggio a favore dell'UNSMIL e ha concluso che l'EUBAM Libia continuerà a collaborare con le autorità libiche e a prestare loro assistenza in vista di una possibile futura missione civile, quando le condizioni lo consentiranno, nei settori della polizia, dello Stato di diritto e della gestione delle frontiere.
- (6) Il 4 luglio 2017 il CPS ha convenuto, sulla base della revisione strategica della missione, di prorogare il mandato dell'EUBAM Libia fino al 31 dicembre 2018.

¹ Decisione (PESC) 2016/1339 del Consiglio, del 4 agosto 2016, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 111).

- (7) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR") dovrebbe essere autorizzato a comunicare a Europol, Frontex, alle Nazioni Unite e all'Interpol le informazioni classificate prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio¹.
- (8) La decisione 2013/233/PESC del Consiglio dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

Articolo 1

La decisione 2013/233/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Obiettivi

L'EUBAM Libia presterà assistenza a un processo globale di pianificazione della riforma del settore della sicurezza civile nella prospettiva di preparare un'eventuale missione civile in ambito di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Gli obiettivi dell'EUBAM Libia sono collaborare con le autorità libiche e prestare loro assistenza nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e del sistema di giustizia penale più in generale.";

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'EUBAM Libia:

- a) informa la pianificazione dell'UE a un'eventuale missione civile in ambito PSDC relativamente a sviluppo di capacità e assistenza nell'ambito della riforma del settore della sicurezza, contribuendo alle iniziative della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e cooperandovi strettamente, mantenendo i contatti con le autorità legittime della Libia e altri pertinenti interlocutori della sicurezza;
- b) sostiene lo sviluppo del quadro più ampio di gestione delle frontiere, inclusi la fornitura di capacità alla polizia costiera del ministero degli interni (amministrazione generale per la sicurezza costiera), collaborando con la guardia costiera libica, e il potenziamento dei contatti con le autorità legittime della Libia alle frontiere meridionali;

- c) sostiene lo sviluppo di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica nell'ambito del ministero degli interni per quanto riguarda l'applicazione della legge a Tripoli e lo sviluppo di capacità di coordinamento tra le autorità libiche pertinenti nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;
- d) sostiene lo sviluppo più ampio di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica destinata al ministero della giustizia, anche istituendo il gruppo di lavoro sulla riforma della giustizia penale ed eventuali sottogruppi.";

3) all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se necessario, il comandante civile dell'operazione, il capo delegazione dell'Unione in Libia e il capomissione dell'EUBAM Libia si consultano reciprocamente. Dovrebbe altresì essere consultato, se del caso, il consigliere principale del servizio europeo per l'azione esterna per le questioni di genere";

4) all'articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo delegazione dell'Unione in Libia.";

5) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUBAM Libia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni all'uopo pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare i documenti di pianificazione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUBAM Libia restano attribuite al Consiglio.";

6) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il personale dell'EUBAM Libia è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente ai documenti di pianificazione. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.";

7) all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 agosto 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 17 000 000 EUR.";

8) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'AR è autorizzato a comunicare a Europol e Frontex le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.".

9) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "5. L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite le informazioni classificate dell'UE fino al livello "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.
6. L'AR è autorizzato a comunicare all'Interpol le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e l'Interpol, l'EUBAM Libia può comunicare le informazioni in questione agli uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante civile dell'operazione e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.
7. L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio di informazioni previste nel presente articolo.
8. L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.";

10) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa si applica fino al 31 dicembre 2018."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
